

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 1978

che autorizza il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi ad escludere dal trattamento comunitario calzoncini, short e pantaloni, tessuti, per uomo e per ragazzo e pantaloni, tessuti, per donna, per ragazza e per bambini, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali, della voce ex 61.01 e della sottovoce ex 61.02 B della tariffa doganale comune (codici Nimexe : 61.01-62, 64, 66, 72, 74, 76 ; 61.02-66, 68, 72), originari di Hong Kong e messi in libera pratica negli altri Stati membri

(I testi in lingua francese ed olandese sono i soli facenti fede)

(79/30/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, primo comma,

vista la domanda a titolo dell'articolo 115, primo comma, del trattato che i governi dei paesi del Benelux hanno presentato alla Commissione delle Comunità europee in data 5 dicembre 1978 al fine di essere autorizzati ad escludere dal trattamento comunitario calzoncini, short e pantaloni, tessuti, per uomo e per ragazzo e pantaloni, tessuti, per donna, per ragazza e per bambini, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali, della voce ex 61.01 e della sottovoce ex 61.02 B della tariffa doganale comune (codici Nimexe : 61.01-62, 64, 66, 72, 74, 76 ; 61.02-66, 68, 72), originari di Hong Kong e messi in libera pratica negli altri Stati membri,

considerando che l'importazione nella Comunità dei prodotti in causa originari di Hong Kong ha formato oggetto di un accordo negoziato tra la Comunità e questo paese ;

considerando che nel contesto di detto accordo Hong Kong si è impegnato ad attuare tutte le misure necessarie per limitare le esportazioni dei prodotti in causa destinate alla Comunità fino a concorrenza di determinati massimali ripartiti tra gli Stati membri ;

considerando che non è stato possibile realizzare in questa occasione una ripartizione dei massimali secondo le necessità dei mercati rispettivi ; che di conseguenza sussistono disparità tra le condizioni di importazione nei vari Stati membri e che l'uniformazione delle stesse può essere soltanto progressiva ;

considerando che dalla domanda emerge che per il settore industriale interessato esistono serie difficoltà le quali si manifestano nella fattispecie in un notevole calo della produzione e dell'occupazione ;

considerando che eventuali importazioni indirette, in aggiunta a quelle già effettuate o previste, possono aggravare dette difficoltà economiche ;

considerando che non è possibile applicare a breve termine i metodi con cui gli altri Stati membri apporterebbero la necessaria cooperazione ;

considerando che per conseguenza si deve autorizzare l'applicazione delle misure di protezione a norma dell'articolo 115, primo comma, alle condizioni definite dalla decisione della Commissione del 12 maggio 1971 ⁽¹⁾, in particolare dall'articolo 1,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi sono autorizzati ad escludere dal trattamento comunitario i prodotti sotto indicati originari di Hong Kong e messi in libera pratica negli altri Stati membri, per i quali le domande di titolo di importazione sono state depositate in data successiva al 22 novembre 1978 :

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 61.01 e ex 61.02 B (codici Nimexe : 61.01-62, 64, 66, 72, 74, 76 ; 61.02-66, 68, 72)	Calzoncini, short e pantaloni, tessuti, per uomo e per ragazzo e pantaloni, tessuti, per donna, per ragazza e per bambini, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali

Articolo 2

La presente decisione si applica sino a quando saranno aperte nei paesi del Benelux nuove possibilità

⁽¹⁾ GU n. L 121 del 3. 6. 1971, pag. 26.

di importazione nei confronti di Hong Kong per i prodotti predetti e comunque non oltre il 31 dicembre 1978.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 1978.

Articolo 3

Il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi sono destinatari della presente decisione.

Per la Commissione

Wilhelm HAFERKAMP

Vicepresidente
